

COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il Comune di Paternò, nell'ambito della propria programmazione ed in armonia con i principi del proprio Statuto, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane e favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale nell'ambiente urbano.

L'Amministrazione Comunale di Paternò, in coerenza con le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, assicura nelle aree urbane e nelle Zone agricole di Tutela a carattere periurbano, la conservazione, la cura e la corretta manutenzione del patrimonio vegetale.

Sarà compito dell'Amministrazione Comunale:

preservare le aree verdi, la vegetazione arborea e arbustiva; regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto e cure colturali) della vegetazione urbana arborea e arbustiva.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica tanto al patrimonio arboreo pubblico quanto a quello privato e integra quanto stabilito da leggi Statali, Regionali, relativi Regolamenti e Statuti.

I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.

Le disposizioni di cui al Presente Regolamento non si applicano ai vivai e agli alberi da frutta.

Art.3

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati, del verde delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, e nonché delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.

L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato.

L'Amministrazione Comunale intende dare attuazione al presente Regolamento anche attraverso il ricorso, previa convenzione, alle associazioni di volontariato presenti sul territorio, ad Enti pubblici e privati, la cui collaborazione potrà costituire un ausilio prezioso per consentire una applicazione propositiva e non meramente sanzionatoria.

TITOLO II

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4

Patrimonio arboreo sottoposto a tutela

Il Sindaco o suo delegato, si riserva la facoltà di porre sotto tutela piante esistenti in aree pubbliche o private che siano giudicate di particolare pregio paesaggistico, botanico o storico culturale, per le quali è vietato l'abbattimento.

Nelle more di costituzione dell'Archivio Comunale delle piante tutelate, nel quale ogni pianta verrà scientificamente catalogata, e normata, gli Uffici preposti attueranno sistematici interventi di controllo sulle alberature tutelate, al fine di preservarne l'integrità e la salute.

In particolare Il presente Regolamento si applica:

a. per tutte le aree comunali sistemate a verde, indipendentemente dalla loro ubicazione,

b. per le alberature pubbliche e private interne ai centri abitati, i perimetri dei quali sono definiti dalla delibera di individuazione del Centro Urbano ai sensi del nuovo Codice della Strada,

c. per le alberature a prevalente funzione ornamentale pertinenti a edificazioni ubicate esternamente alle aree di cui al punto "b"

Art. 5

Norma di esclusione

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico, su palme, ulivi, carrubbi, pinus spp e Ficus spp. agrumeti, limitatamente, per questi ultimi, alle zone di vincolo paesaggistico ex L. 1497/1939 ovvero quelli individuati dall'Ente.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali.

gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno),

gli alberi facenti parte di formazioni forestali

d. Coltivazioni specializzate e semispecializzate

A tale scopo si definiscono:

1. coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;

2. coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

Art.6

Deroga al divieto di abbattimento

L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento di alberature sottoposte a tutela, quando:

L'albero risulti ammalato e la sua conservazione, anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico, non sia possibile;

l'albero risulti irrimediabilmente compromesso per cause naturali il normale sviluppo vegetativo dell'alberatura.

Il privato interessato all'abbattimento produce, contestualmente alla richiesta, un progetto di ristrutturazione ambientale, all'approvazione del quale la eventuale autorizzazione all'abbattimento resta subordinata;

La richiesta di deroga dovrà essere rivolta al Responsabile dell'Ufficio preposto per iscritto, che rilascerà la relativa autorizzazione in seguito all'avvenuto accertamento dei presupposti di cui al precedente comma 1.

Art. 7

Alberature salvaguardate

Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm 30, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 30 rilevato a m 1.30 dal suolo devono essere rigorosamente conservate.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 30 di circonferenza gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al precedente comma gli alberi piantati in sostituzione di altri di cui si era autorizzato l'abbattimento.

Sono altresì salvaguardate tutte le specie colturali di cui all'allegato "A" del presente regolamento

Art. 8

Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla Amministrazione Comunale

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, nonché le potature e gli abbattimenti di alberature effettuati dall'Amministrazione Comunale effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio competente.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico da parte dei servizi competenti, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali:

interventi di sistemazione o rimozione di alberi che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi autorizzata dal Settore Ambiente del Comune, l'uso di mezzi agricoli o speciali e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

Art. 9

manomissioni o alterazioni di aree sistemate a verde per lavori edili, stradali e simili

Nei casi in cui venga ritenuto indispensabile alterare o manomettere una superficie comunale sistemata a verde è fatto obbligo richiedere specifico nullaosta all'Ufficio competente.

La richiesta dovrà indicare chiaramente:

le generalità del richiedente,

le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area,

la durata dei lavori,

le misure che si intendono adottare per la salvaguardia della vegetazione, dei manti erbosi e del suolo e l'esatto perimetro dell'area interessata dai lavori e l'esatta ubicazione della vegetazione presente da raffigurarsi su planimetria a scala adeguata.

Per gli scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati (tubazioni gas, linee elettriche e /o telefoniche, fognature, ecc..) devono essere adottate precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali e devono essere osservate in ogni caso le distanze di cui all'allegato "Sistema del Verde Urbano".

A garanzia del ripristino dell'integrità dell'area, sarà facoltà degli uffici preposti richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una fidejussione da svincolarsi a lavori ultimati.

Art. 10

Interventi culturali effettuati su aree private

Il proprietario che intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante poste sotto tutela, è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Comunale preposto che ne valuterà l'opportunità.

L'autorizzazione eventualmente rilasciata, ha la validità di mesi tre a partire dalla data di rilascio e deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi.

Gli interventi dovranno essere realizzati da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria presso la camera di commercio, sotto il controllo del competente Ufficio Comunale. Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi realizzati da o per conto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Abbattimenti

L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pericolo per persone e/o cose, alberature morte).

L'abbattimento di alberature oggetto di salvaguardia è soggetto ad autorizzazione (nulla-osta) comunale. Tale autorizzazione medierà le istanze conservazioniste con le esigenze del richiedente.

Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi espressi nelle presenti Norme, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti, anche non più vegetanti, devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione dell'abbattimento.

Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio agli artt. 22 e seguenti l'abbattimento di alberature, deve essere comunicato all'Amministrazione comunale con una denuncia da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento.

La risposta ad una domanda di abbattimento deve essere fornita entro 30 giorni, salvi i casi in cui devono essere richiesti pareri tecnici o decisioni collettive.

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In tal caso l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà comunale, secondo le indicazioni degli Uffici competenti in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi.

Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

La denuncia di abbattimento deve essere indirizzata al Sindaco e corredata di documentazione fotografica e planimetrica; deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento. In particolare deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura.

L'Amministrazione comunale notificherà al proprietario, entro il termine di cui al comma 2, il divieto di procedere all'abbattimento qualora accerti che non ricorrano le circostanze contemplate dal presente regolamento. L'Amministrazione comunale comunicherà inoltre se l'alberatura oggetto della denuncia sia tutelata in quanto albero di pregio e pertanto soggetta alla relativa disciplina.

Art. 12

Potature

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.

Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, arte topiaria, pubblica utilità) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm 30 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Art. 13

Danneggiamenti

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.

E' vietato utilizzare aree a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

E' vietato rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature.

Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

E' vietato affiggere con chiodi o fili di ferro o con materiale inestensibile, cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà pubbliche e private.

E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.

Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 24 chiunque danneggi una superficie comunale sistemata verde è tenuto altresì a rifondere il danno all'Amministrazione mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro, maggiorata dell' IVA e di un ulteriore 10% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata.

La quantificazione dell'importo sarà effettuata dagli uffici preposti dell'Amministrazione mediante gli elenchi prezzi correntemente impiegati nei computi metrici – estimativi di opere murarie e a verde.

Art. 14

Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche.

Il fusto delle piante dovrà essere ricoperto con materiale antiurto tipo camere d'aria fino ad una altezza di cm. 150

4- Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 15

Affidamento e Sponsorizzazione

Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione di servizi ad essa inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare, previa specifica richiesta formale, la manutenzione delle aree a verde pubblico e la gestione di servizi ad essa inerenti a persone fisiche o giuridiche.

L'affidamento sarà regolato da una apposita convenzione e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.

Art. 16

Distanze Minime di Impianto

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo Regolamento di Attuazione, delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 20 (esempio: *pinus spp*, *platano*, *phoenix spp*, ecc.): **mt. 10**

Alberi che a pieno sviluppo misureranno da mt. 10 a mt. 20 (esempio: *figus spp*, *Gravilliee jacaranda*, ecc.): **mt. 6**

Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a mt. 10 (esempio: *Ligrustum*, *Prunus spp*, ecc.): **mt. 4**

Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (esempio: *cipresso*, ecc.): **mt. 4**

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma. Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

Art. 17

Aree Di Pertinenza Delle Alberature

Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

A) Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature".

1) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature esistenti devono essere inderogabilmente rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco: diametro fino a cm. 20mt.

di diametro da 21 a 40 cm: **mt. 2,5**

di diametro da 41 a 60 cm: **mt. 3**

di diametro oltre 60 cm: **mt. 4.**

2) Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1.

B) La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.

C) Gli edifici esistenti, o le porzioni di essi, ricadenti all'interno, o parzialmente all'interno, delle aree di pertinenza delle alberature esistenti potranno essere demoliti e ricostruiti ponendosi alle distanze di cui al punto A2 del presente articolo.

D) In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature, qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

DISTANZA CRITICA DAL TRONCO PER SCAVI ED ALTRE OPERAZIONI.

Se non rispettata può causare gravi problemi di stabilità all'albero.

<input type="checkbox"/> tronco (mm)	Distanza critica (metri)
200	1,0
250	1,5
375	2,0
500	2,5
750	3,0

adattato da British Standards Institute 5837 (1989).

Art. 18

Norme per gli Interventi Edilizi

A) In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.

B) Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio od una complessiva unità immobiliare, dovrà prevedersi, previa rilevazione, anche fotografica, dell'area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde, nel rispetto del precedente punto A.

C) Per gli interventi di cui ai punti A e B del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna. Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc.

D) Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che potrà prevedere distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto C oltre agli impianti tecnologici.

E) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. di superficie del lotto non coperta. Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq. di arbusti ogni 150 mq. di superficie del lotto non coperta.

F) Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a mt 3 e avere ad un metro dal colletto un diametro inferiore a cm. 15, I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera

da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

G) Gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale, pur dando la priorità alle specie autoctone. Nella scelta delle essenze è imposto l'impianto di almeno il 50% delle essenze tipiche del paesaggio locale comprensivi delle forme ornamentali.

Art. 19

Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1- Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

2- La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

A) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle zone Jonico-Etnee.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti dell' Allegato "B"

B) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti anche diversi da quelli indicati nell'allegato "A" e "B". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali (diverse solamente se l'intervento sia giustificato da particolari necessità ambientali).

C) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie dell' Allegato "C" è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio e dello sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Art. 20

Requisiti per le aree a verde attrezzato, per le strade pubbliche e per i parcheggi di nuova realizzazione nell'ambito delle nuove lottizzazioni e presa in carico da parte del Comune.

A) Le aree a verde attrezzato, le strade pubbliche e i parcheggi di nuova realizzazione, dovranno avere le seguenti dotazioni minime :

1-GIARDINI

Piante ogni 100 m² di superficie non impermeabilizzata :

n° 1 albero di 1° grandezza

n° 1 albero di 2° o 3° grandezza

n° 10 arbusti

Attrezzature :

Attrezzature per sosta, gioco, ristoro e ricovero, ogni 500 m² :

n° 1 panchina

n° 0,5 cestini porta-rifiuti

n° 4 posti porta-biciclette

n° 0,25 tavolini

Attrezzature per sosta, gioco, ristoro e ricovero, ogni 4.000 m² :

n° 1 fontana-abbeveratoio

n° 1 unità gioco, indicativamente composta da:

n° 1 scivolo

n° 1 altalena da 2 posti

n°1 struttura per arrampicamento con rete, anelle, trapezio, ecc.

n° 1 trave di equilibrio

n° 1 dondolo doppio

m. 5 di tunnel

Attrezzature sportive per superfici superiori a 5.000 m² :

Da concordarsi di volta in volta con l'Ufficio Tecnico: percorso vita, campo da calcetto, tennis, porte campo calcio, ecc.

2 - PARCHEGGI :

n° 1 albero di alto fusto ogni 30 m² di superficie del parcheggio

n° 1 cestino porta - rifiuti ogni 500 m² di superficie del parcheggio

3 - PERCORSI STRADALI, PEDONALI E CICLABILI :

Dotazione per ogni 200 ml. di percorsi stradali e ogni 100 ml. di percorsi pedonali e ciclabili

n° 1 panchina

n° 1 Cestino porta - rifiuti

n° 4 posti porta - biciclette

Le presenti quantità vanno garantite per frazioni territoriali maggiori o uguali al 50% dello standard individuato.

Tali manufatti potranno essere costruiti in legno, ferro, plastica preferibilmente riciclata, o altri materiali, purché omologati.

Le aree dotate di verde dovranno essere provviste di impianto di irrigazione a servizio delle piante, alberi e arbusti. Tale impianto dovrà essere collegato ad un punto di erogazione dell'acqua tramite temporizzatore e costituito da tubo in PVC funzionante a goccia oppure interrato.

Le aree a verde dovranno essere debitamente illuminate e dotate di attraversamenti realizzati in materiali porosi.

Se le opere verranno realizzate da privati, dovrà essere da essi garantita la manutenzione fino a 24 mesi dalla realizzazione, prima della presa in carico dell'area da parte del Comune.

Al fine di rendere tutte le aree pubbliche fruibili in modo ottimale, strade, piazze e aree verdi dovranno essere dotate di percorsi pedonali e ciclabili opportunamente protetti e forniti delle attrezzature indicate.

Tali requisiti di minima dovranno essere rispettati in tutte le nuove lottizzazioni.

In caso contrario dovrà essere corrisposta al Comune la differenza fra il valore degli interventi realizzati ed il valore corrispondente al rispetto dei requisiti.

Le presenti prescrizioni potranno essere modificate solo in seguito ad accordi specifici con l'Amministrazione Comunale.

B) Le superfici a verde per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale devono essere state realizzate secondo i principi del presente titolo.

C) Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

Art. 21

Difesa fitosanitaria

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a: Processionaria del Pino (D.M. 20.05.26), Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412), Colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.1996).

Per contenere il diffondersi delle malattie vengono individuate le seguenti regole fondamentali utili anche per coloro che si occupano di verde anche non professionalmente:

- a) Controllare periodicamente le piante ed allertare gli enti preposti alla salvaguardia ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi
- b) In caso di nuovi impianti privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili.
- c) In caso di potatura di piante sterilizzare gli strumenti di lavoro all'inizio ed al termine del lavoro, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%), cercando di effettuare la potatura prima della ripresa vegetativa delle piante.
- d) Tutti i materiali derivanti da alberature o piante che presentano le patologie sopraelencate o nidi di processionaria, dovranno essere obbligatoriamente bruciati in apposite aree

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

Art. 22

Individuazione degli alberi di pregio

Le essenze arboree individuate come alberi di pregio individuate dal presente regolamento o dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del censimento del verde o con altro idoneo atto, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo ed ai principi di cui al Titolo I.

Art. 23

Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Art. 24

Interventi sull'esistente

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dal Comune.

L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono comunque considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e di cattivo stato fitosanitario.

Su richiesta, si dovranno produrre eventuali perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

In caso di abbattimento il Comune indicherà la specie, che per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora.

In sostituzione delle piante abbattute dovranno prevedersi piante della stessa specie come sotto indicato:

Alberi abbattuti /nuovi impianti sostitutivi

- circ. fino a cm.150:n° 1 pianta : dimensione minima circ. cm. 20;
- circ.fino a cm.300: n° 1 pianta : dimensione minima circ. cm. 25;
- circ. oltre cm.300:n° 1 pianta : dimensione minima circ. cm. 30;

L'intervento dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione Comunale.

B) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934), una sanzione stabilita come indicato nel successivo art. 35

E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

Pianta abbattuta senza autorizzazione impianto in sostituzione

circ.fino a 130 cm:n° 2 piante circ. min. cm.30
circ. fino a 220 cm:n° 3 piante circ. min. cm. 30
circ. fino a 300 cm:..... n° 4 piante circ. min. cm. 30
circ. fino a 400 cm.....n° 5 piante circ. min. cm. 30
circ. oltre 400 cm.....n° 7 piante circ. min. cm. 30

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie o come previsto al precedente punto "A" :

C) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 25

Ambito di applicazione

Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, le norme del presente Titolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione, in uso o in proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 26

Comportamenti vietati

1- E' tassativamente vietato:

a- Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.

b- Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.

c- Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.

d- Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.

e- Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.

f- Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici.

g- Provocare danni a strutture e infrastrutture.

h- Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.

i- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere

l- Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è obbligato a raccogliere le deiezioni solide.

m- L'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini), quando gli spazi verdi risultano essere molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.

n- I bambini devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia senza fare uso di veicoli motorizzati.

Art. 27

Attività consentite previa autorizzazione

Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree pubbliche, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco nell'osservanza dei principi del regolamento.

In particolare su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Sindaco può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative che possano comportare tra l'altro anche la eventuale introduzione di veicoli a motore.

Art. 28

Comportamenti prescritti

E' fatto obbligo:

a- di tenere i cani al guinzaglio o in ogni caso di evitare che possano infastidire persone ed animali nelle aree di sgambamento libero.

b- di cavalcare solo al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone e/o animali.

c- di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 29

Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.

E' vietato incendiare, e/o diserbare (diserbo chimico) le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e le canne.

E' fatto divieto della pratica del deccio dal 1 giugno al 15 Settembre, in tutto il territorio Comunale.

Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade (saie) è fatto obbligo ai frontisti di provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere la officiosità idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.

Sono ammessi e consigliati gli interventi di sfalcio e triturazione.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli che potranno anche essere bruciati, assieme alle potature, nel rispetto delle normative vigenti. Al di fuori di quanto sopra specificato è vietata la combustione di materiale plastico di qualsiasi origine quali gomme, teloni di plastica, contenitori di fitofarmaci

Fatte salve le sanzioni delle normative vigenti, le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 200,00.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti, qualora non sanzionate da altre leggi (Art. 31, 32 del Nuovo Codice della strada) sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 200,00 e i lavori dovranno essere eseguiti con spese a carico degli inadempienti

Art. 30

Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 8.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con strumentazione idonea e con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

E' vietato il danneggiamento di siepi e di macchioni arbustivi.

art. 31

Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua e pozzi

I maceri, gli specchi d'acqua, i pozzi in muratura e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.

E' vietato il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti, oppure per i casi previsti dal seguente comma 3.

Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune;

La chiusura dei maceri, degli specchi d'acqua e dei pozzi in muratura per motivi diversi da quelli igienico-sanitari deve essere considerata eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, comporteranno un risarcimento ambientale, oppure un miglioramento ambientale inteso in termini di aumento della diversità biologica del sistema.

E' tassativamente vietato lo scarico di rifiuti e liquami di qualsiasi genere nei maceri, negli specchi d'acqua e nei pozzi.

Fatto salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, le violazioni al presente articolo sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 70,00 a Euro 500,00

Gli invasi artificiali di nuova realizzazione per scopi vari: allevamento, pesca sportiva, irrigazione devono essere inseriti nel paesaggio agrario in modo più naturale possibile mediante la piantumazione presso le sponde di vegetazione storicamente tipica dei maceri o delle zone umide.

In particolare:

- a) Il perimetro delle aree con invasi per pesca sportiva dovrà essere delimitato con siepe viva, eventuali recinzioni di altro genere dovranno risultare completamente mascherate da arbusti;
- b) Le aree contenenti strutture per la pesca sportiva dovranno possedere zone ombreggiate con alberi per almeno 1/10 della superficie totale;
- c) Presso gli invasi artificiali qualsiasi genere di recinzione dovrà venire mascherata con fila continua di arbusti.

art. 32

Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua

E' vietato tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Fatto salvo l'obbligo del ripristino dei luoghi le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 200,00

art. 33

Salvaguardia delle siepi e dei boschetti

1. Siepi e boschetti devono essere salvaguardati; è vietato il loro danneggiamento.
2. La loro estirpazione, fatta eccezione per i giardini domestici e le aree cortilive, potrà essere autorizzata nei casi previsti dall'art.4 comma 1; in tal caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute, secondo quanto previsto dal successivo art. 22 comma 2.

3. E' consentita la manutenzione delle siepi e dei boschetti con interventi che, comunque, ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

4. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 200,00

5. Al fine di facilitare la diffusione di siepi e boschetti, l'Amministrazione comunale mette annualmente e gratuitamente a disposizione dei facenti richiesta, il materiale vegetale (specie arboreo-arbustive del Gruppo 1) necessario al loro reimpianto.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 34

Ordinanze del sindaco

1- In tutti casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

2- In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il Sindaco puo' ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 35

Sanzioni

L' inosservanza alle norme del presente regolamento e' soggetta alle sanzioni amministrative stabilite dalla legge per la violazione dei regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali.

Art. 36

Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 37

Norme regolamentari in contrasto

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono automaticamente abrogate.

Art. 38

Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 39

Efficacia

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sara' affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 ed entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.

ALLEGATO “A” Elenco piante oggetto di salvaguardia

Casuarina equisetifolia
Ceratonia siliqua (Carrubo)
Ficus magnoloide
Olea (olivo)
Phoenix canariensis
Pinus genere
Platanus orientalis (Platano)
Populus nigra (Pioppo)

ALLEGATO “B” Elenco alberi ed alberelli consigliati per nuovi impianti e sostituzioni

Acacia dealbata
Albizia julibrissim
Bauhinia purpurea
Brahea armata
Callistemon citrinus
Casuarina
Chorisia speciosa
Cycas revoluta
Grevillea robusta
Hibiscus syriacus
Jacaranda mimosifolia
Melia azedarach
Nerium oleander (oleandro)

Olea (olivo)
Phoenix canariensis
Prunus pissardii
Quercus ilex (Leccio)
Schinus molle (Falso pepe)

Elenco arbusti e cespugli consigliati per nuovi impianti e sostituzioni

Callistemon citrinus
Cassia artemisioides
Chamaerops humilis
Cordyline atropurpurea
Cordyline indivisa
Cortaderia selloana (Erba del pampas)
Genista aetnensis (Ginestra)
Hibiscus rosa - sinensis
Kniphofia uvaria
Lantana camara
Laurus nobilis
Lavandula genere (lavanda)
Nerium oleander (oleandro)
Photinia "Red Robin"
Pittosporum tobira
Punica granatum (melograno)
Quercus ilex (Leccio)
Rosa genere
Rosmarinus officinalis (rosmarino)
Strelitzia genere
Syringa vulgaris (Lillà)

ALLEGATO "C" Elenco alberature Sconsigliate

Ailanthus glandulosa
Bambù
Buxus macrophylla
Cedrus atlantica
Eucalyptus spp
Magnolia grandiflora
Phytolacca spp
Picea spp
Pinus spp
Platanus orientalis (Platano)
Salix x chrysocoma (Salice piangente)